

ISTITUTO ONNICOMPrensivo STATALE "A. ARGOLI"

INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMOVia Guglielmo Marconi, 51 – **67069 TAGLIACOZZO** – C.F. 81006950661

Tel. 0863/610335

Sito web: istitutoargoli.edu.it - E-mail: aqmm060003@istruzione.it - Pec aqmm060003@pec.istruzione.it

I. O. - "A. ARGOLI"-TAGLIACOZZO Prot. 0006116 del 18/05/2026 VI (Uscita)
--

ALL' ALBO PRETORIO

ALLA SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AGLI ATTI

AL FASCICOLO PNRR DM106

AL DSGA

ALL'AZIENDA EDIT INFORM SRL MONTESILVANO (PE) P.I. 02165400686 pec: editinform srl@pec.it

CUP: C64D25002600006

TITOLO PROGETTO : La scuola come ecosistema emotivo: ambienti accoglienti, relazioni, narrazioni e
tecnologie per il benessere e il successo formativo

CIG: BBA2810886

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DISPOSTO COMBINATO DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS N. 36/2023 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE. N. 77 DEL 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021, AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023 N. 13, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO DI € 64508,20 IVA ESCLUSA SECONDO IL CAPITOLATO TECNICO

Azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l'organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l'abbandono scolastico – Agenda sud – Fase 2 (D.M. 106/2025)

DECISIONE DI AFFIDAMENTO**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA	La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante

	norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO	il D.Lgs 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 50, Comma 1, Lettera b);
VISTO	l'Art. 225, Comma 8 del D.Lgs 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici" «In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.»;
VISTO	il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 41, comma 2-ter;
VISTO	in particolare il comma 1 dell'art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ovvero 'Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.';
VISTO	l'art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 'le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di ANAC, nonché' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto [...];
VISTO	il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 449 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO	il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO	in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che <i>«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;</i>
VISTO	altresì, l'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che <i>«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;</i>
VISTO	l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante <i>«Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;</i>
VISTO	l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che <i>«Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;</i>
VISTO	l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi

	omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;
VISTO	l'art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale « <i>Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa</i> »;
CONSIDERATO	che, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, <i>inter alia</i> , acquistare mediante Trattativa Diretta;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della Legge 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
CONSIDERATO	Che la durata contrattuale è indicata della RDO depositata agli atti;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale;
CONSIDERATO	<i>Che come disposto all'articolo 108, comma 9, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera;</i>
TENUTO CONTO	che il suddetto operatore non costituisce l'affidatario uscente del precedente affidamento, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di <i>stand still</i> di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187;
VISTI	l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento e l'Allegato I.2 recante « <i>Attività del RUP</i> »;
RITENUTO	che lo scrivente risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Decreto Legislativo n. 36/2023;
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 36/2023, sussistendo i presupposti per la coincidenza

	delle due figure previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo n. 36/2023;
VISTI	l'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e l'art. 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
VISTO	<i>l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 il quale dispone che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78»;</i>
VISTE	le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
VISTO	altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Trasparenza dei contratti pubblici»;
VISTA	<i>inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;</i>
TENUTO CONTO	<i>che ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «3.2 La trasmissione dei dati alla BDNC è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNC per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNC secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante [...]»;</i>
TENUTO CONTO	<i>inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNC, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: [...] c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti»;</i>
VISTO	Il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi dell'Istituto depositato agli atti;
VISTO	Il Programma Annuale 2026 approvato e depositato agli atti;
VISTO	Il PTOF vigente approvato e depositato agli atti;
CONSIDERATO	Che le attività previste concorrono al raggiungimento del cd "Tagging Digitale";
VISTO	Il comma 7 dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021 cit., secondo cui "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche." e che pertanto, considerate il valore esiguo dell'affidamento e la natura dello stesso non si è proceduto con l'inserimento di requisiti previsti nel capitolato (Vedere Linee Guida adottate con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità. (Parere MIMS

	n. 1727/2022)
CONSIDERATO	Che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, V, n. 3163 del 2018) e pertanto non sarà richiesta dichiarazione in merito;
VISTO	il decreto di individuazione dell'O.E. depositato agli atti;
VISTA	la determina di avvio della procedura depositata agli atti;
VISTA	l'offerta economica presentata dall'O.E. acquisita agli atti tramite il portale MEPA in risposta alla TD;
VISTE	le autocertificazioni prodotte dall'O.E. tramite il portale MEPA;
VISTO	il DURC attuale e l'assenza di annotazioni ANAC;
VISTA	La modifica progettuale validata dall'Unità di Missione;
VISTO	Il capitolato prodotto dal Gruppo di lavoro protocollo 5549/2026;
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
VISTA	la visura camerale prodotta dell'O.E.;
CONSIDERATA	La miglioria proposta dall'operatore economico tramite il portale MEPA;
VISTI	gli esiti del FVOE e acquisiti agli atti;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*» nonché dei principi generali di cui al LIBRO I, PARTE I, Titolo I del D. Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di richiamare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento la determina di avvio della procedura indicato nelle premesse;
- di non richiedere ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36-2023 e dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 la stipula della garanzia definitiva essendoci le condizioni del miglioramento dell'offerta (cifr. parere ANAC 3541-2023);
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento delle prestazioni in oggetto alla ditta indicata in oggetto;
- IMPUTAZIONE DELLA SPESA NEL PROGRAMMA ANNUALE AL CAPITOLO:
A03/2
- di pubblicare il presente documento sul sito Internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza;
- di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;

- di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020;
- di nominare, per l'intervento in oggetto, se stesso quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art.6 della Legge n. 241/90; il Dirigente Scolastico assume altresì la carica di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018.

F.to Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Maria Elena Rotilio Rotilio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.